

COMUNE DI LUNGAVILLA
Il Revisore dei Conti

OGGETTO: parere in merito alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale – triennio 2017 - 2019.

Il Sottoscritto Dott. Carlo Giovanni Fumagalli, C.F. FMGCLG70E19B300F, Revisore dei Conti unico del Comune di Lungavilla.

VISTO

- l'art. 39 L. 449/1997;
- l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 il quale ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- la bozza della delibera di giunta comunale trasmessa dal Responsabile del Servizio Amministrativo in data 16/12/2016;

CONSIDERATO CHE:

- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;

PRESO ATTO

- della verifica di legittimità e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in data 9/12/2016;

- che l'ente non intende procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2016/2018;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di sua competenza, alla proposta di deliberazione della giunta comunale di cui all'oggetto.

Lungavilla, 20 dicembre 2016

II REVISORE DEI CONTI
(Dott. Carlo Giovanni Fumagalli)